

Codice A1813C

D.D. 30 settembre 2024, n. 2006

Autorizzazione idraulica n. 73/24 per la realizzazione di una difesa spondale sul Torrente Ribordone in loc. Furnè, in comune di Ribordone. Richiedente: Comune di Ribordone.



ATTO DD 2006/A1813C/2024

DEL 30/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 73/24 per la realizzazione di una difesa spondale sul Torrente Ribordone in loc. Furnè, in comune di Ribordone.
Richiedente: Comune di Ribordone.

Con prot. 3232 in data 02.08.2024, il Comune di Ribordone ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale in sponda sx, in loc. Furnè, sul Torrente Ribordone a valle della SP 49 in comune di Ribordone.

in sintesi i lavori consistono in:

- realizzazione di una scogliera in sx orografica del Torrente Ribordone con massi reperiti in alveo e da preesistenti difese crollate, intasati in cls, di peso non inferiore a kg 800, per uno sviluppo longitudinale di circa m 80.00, con altezza media di m 4,50 m, la fondazione, provvista di taglio in c.a. delle dimensioni di m 0,8x1,80, sarà posta ad almeno m 1,50 al di sotto della quota di fondo alveo esistente, è prevista la realizzazione di una pista provvisoria di cantiere.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, redatti dall'Ing. Roberto Truffa Giachet, costituiti da una relazione tecnica, relazione idraulica e da n. 26 elaborati grafici in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il comune di Ribordone con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 26.07.2024, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

In data 15.02.24 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

La Città Metropolitana di Torino con nota prot. 120565 del 02.09.2024 ha espresso parere favorevole condizionato al progetto ai sensi dell'art.12 della LR 37/2006 e della DGR 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i.

Dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022;

Dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ribordone ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di difesa spondale del corso d'acqua in argomento;
3. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano campagna;
4. le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;

6. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
7. l'eventuale materiale legnoso sradicato, potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde nel tratto interessato dai lavori che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
14. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel parere, in atti allegato, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della d.g.r. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione della Città Metropolitana di Torino per il recupero della fauna ittica;
15. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

il Funzionario

Arch. Giuseppe Fantinati

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio